

Cittadinanza Italiana

Per il Figlio MINORE ADOTTATO da Cittadino Italiano Per NASCITA In ITALIA o all'ESTERO

Il termine cittadinanza indica il rapporto tra un individuo e lo Stato, ed è in particolare uno status, denominato civitatis, al quale l'ordinamento giuridico ricollega la pienezza dei diritti civili e politici. In Italia il concetto di cittadinanza nasce al momento della costituzione dello Stato unitario ed è attualmente disciplinata dalla [Legge n. 91/1992](#).

Il [DL 36/2025](#) del **27/03/2025**, ha segnato un punto di svolta nell'evoluzione normativa italiana in materia di cittadinanza, introducendo limiti e condizioni ispirati al principio di effettività del vincolo con la Repubblica, stabilendo una **preclusione all'acquisto automatico della cittadinanza** per chi **nasce all'ESTERO** ed in **possesso di Altra Cittadinanza**, in deroga alle fattispecie di acquisto automatico della cittadinanza che si riportano di seguito:

- **cittadinanza [iure sanguinis](#)** (art. 1 legge n. 91/1992 e art. 1 legge n. 555/1912);
- **il riconoscimento e la dichiarazione giudiziale di filiazione** (art. 2 legge n. 91/1992, art. 5 legge n. 123/1983, art. 2 legge n. 555/1912);
- **cittadinanza per adozione durante la minore età** (art. 3 legge n. 91/1992, art. 5 legge n. 123/1983);
- **cittadinanza iuris communicatione**, cioè essenzialmente **[per trasmissione ai figli minori conviventi](#)** del genitore che acquista la cittadinanza italiana (art. 14 legge n. 91/1992; art. 12, comma 1, legge n. 555/1912).

La nuova disposizione consente, tuttavia, anche a chi è nato all'estero e sia in possesso di altra cittadinanza di ottenere la cittadinanza italiana nel caso in cui ricorra una delle condizioni ivi previste.

Dunque in ogni caso la prima distinzione da fare è se il richiedente sia nato in **ITALIA** o all'**ESTERO**.

La seconda distinzione, **se nato all'ESTERO**, abbia o meno **ALTRA cittadinanza** ([art. 3-bis della Legge 91/1992](#)).

Ultima distinzione, se gli **ascendenti** sono o sono stati Cittadini **Italiani per NASCITA** o per **ACQUISTO** (art. 4, 5, 9, 14 della Legge 91/1992).

Analizziamo i casi per il **MINORE ADOTTATO** figlio da **Cittadino Italiano Per NASCITA**:

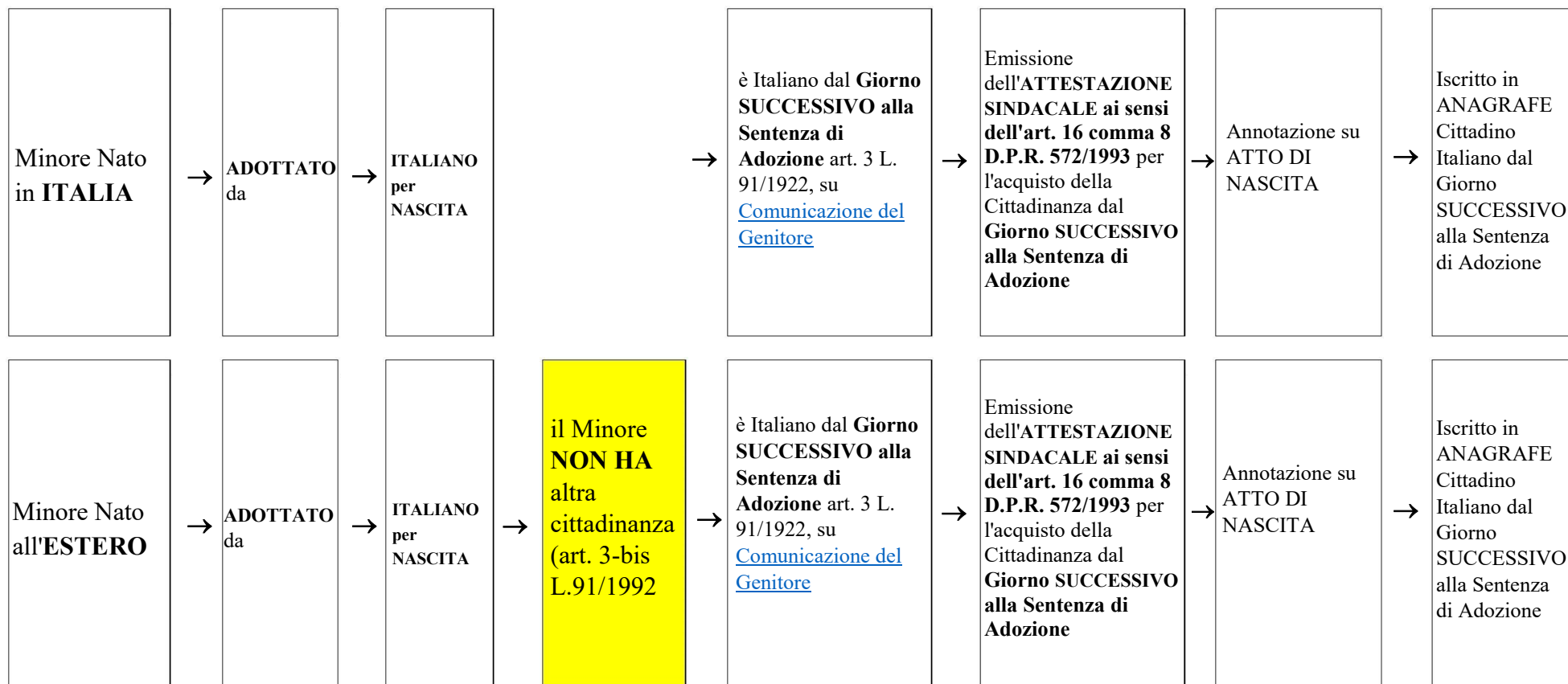
- Nato in [ITALIA](#) o all'**ESTERO** che **NON HA** altra Cittadinanza
- Nato all'[ESTERO](#) che **HA** Altra Cittadinanza

CASO 3

CASO 3

Figlio **MINORE**, **ADOTTATO** da Cittadino **Italiano per Nascita**, nato in **ITALIA** o nato all'**ESTERO** e **NON HA** altra cittadinanza

Art. 3 L. 91/1992



- Per il nato **All'ESTERO** che **HA** altra cittadinanza, da Cittadino **ITALIANO per NASCITA** bisogna verificare i requisiti dell'**art. 3-bis L. 91/1992** (vedi [FILE art. 4 1-bis](#)).
- Per il nato **All'ESTERO** che **HA** altra cittadinanza, da Cittadino **ITALIANO** che ha **ACQUISTATO** la Cittadinanza:
 - **PRIMA** della Nascita del Figlio (vedi [FILE cittadinanza minore nato dopo acquisto](#))
 - **DOPO** la Nascita del Figlio (vedi [FILE art. 14 L. 91/1992](#))